



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	88
DATA	17/02/2026

OGGETTO :

APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS. 117/2017 CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "SERVIZIO GLACIOLOGICO LOMBARDO" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO E DIVULGAZIONE AMBIENTALE SUI GHIACCIAI DEL PARCO DELL'ADAMELLO NELL'ANNO 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 22 in data 22/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione assembleare n. 23 in data 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- con Decreto del Presidente n. 01/2026 in data 12/01/2026 prot. 270, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 12/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICORDATO che la Comunità Montana, nelle proprie funzioni di ente gestore del Parco dell'Adamello e della Riserva della Biosfera "Valle Camonica - Alto Sebino":

- ha preso parte al progetto di ricerca, oggi concluso, denominato "ADA270" - in base ad un accordo di collaborazione approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 198 in data 24.11.2020 - progetto che ha comportato una perforazione in profondità nel ghiacciaio dell'Adamello finalizzata all'estrazione di una carota di ghiaccio necessaria per procedere allo studio dei cambiamenti climatici in atto;
- con Deliberazione di Giunta Esecutiva n° 268 in data 06.12.2021 ha approvato il progetto, oggi in via di ultimazione, denominato "ClimADA - Ricostruzione Climatica e Ambientale dell'area dell'Adamello e delle Alpi Centrali" con adesione a relativo partenariato attuativo e con presentazione di domanda di contributo a valere sul bando ""Contributi Extra-Bando di Fondazione Cariplo per l'anno 2021 nell'ambito delle "Azioni coerenti con il Piano d'Azione Ambiente"";
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 147 in data 17/07/2023 ha approvato un accordo di collaborazione scientifica tra Comunità Montana di Valle Camonica, Università degli studi di Milano-dipartimento di scienze e politiche ambientali, Università degli studi di Milano Bicocca-dipartimento di scienze della terra e dell'ambiente, Università degli studi di Siena-dipartimento di scienze della vita, Università Adam Mickiewicz di Poznan-dipartimento di tassonomia e ecologia degli animali per l'implementazione congiunta del progetto di ricerca intitolato "Una prima valutazione della biodiversità del Ghiacciaio dell'Adamello" il cui termine è previsto in data 31/12/2025;
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 14 in data 29/01/2024 ha approvato una convenzione ex art. 56 d.lgs. 117/2017 con l'Organizzazione di volontariato "Servizio Glaciologico Lombardo" per lo

svolgimento di attività di monitoraggio scientifico divulgazione ambientale sul ghiacciaio dell'Adamello nel biennio 2024-2025;

EVIDENZIATO che le collaborazioni intraprese negli anni con l'Organizzazione di volontariato "Servizio Glaciologico Lombardo" hanno prodotto dati scientifici di grande rilevanza per quanto attiene il monitoraggio dell'evoluzione dei ghiacciai del Parco dell'Adamello e consentito la diffusione alla cittadinanza, compresi bambini e ragazzi in età scolare, di informazioni sugli effetti della crisi climatica sugli ecosistemi naturali, conseguendo quindi un indubbio interesse pubblico;

CONSIDERATO che la Comunità Montana intende procedere, anche per l'anno 2026, allo svolgimento di attività di monitoraggio scientifico e di divulgazione ambientale sui ghiacciai del Parco dell'Adamello mediante il coinvolgimento del Servizio Glaciologico Lombardo (SGL), Organizzazione di Volontariato-ODV scientifica no-profit riconosciuta dal CAI e membro del Comitato Glaciologico Italiano e della CIPRA Italia, in base agli ottimi risultati conseguiti nell'ambito della sopra citata collaborazione conclusasi in data 31/12/2025;

PRESO ATTO che nella relazione di accompagnamento al Documento Unico di programmazione per il triennio 2026-2028 ed al Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2026 dell'Ente, relativamente alle attività in capo al servizio Parco Adamello e tutela ambientale, alla sezione "3-ambiente e tutela ambientale" è stata disposta per il 2026 la prosecuzione delle attività di indagine e divulgative legate al ghiacciaio dell'Adamello attraverso specifica convenzione esistente con il Servizio Glaciologico Lombardo per un importo massimo di trasferimenti di € 4.800,00;

RICHIAMATO il principio di sussidiarietà orizzontale evocato all'art. 118 della Costituzione secondo cui Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

PRESO ATTO:

- che, in esecuzione dell'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 c.d. "Codice del Terzo settore", le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- che tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- che i soggetti con cui stipulare le relative convenzioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come

concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;

PRESO ATTO ALTRESÌ che le convenzioni devono contenere:

- disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione
- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti
- la durata del rapporto convenzionale
- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario
- il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate
- le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici
- le coperture assicurative
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso
- le modalità di risoluzione del rapporto
- forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
- la verifica dei reciproci adempimenti
- le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

ATTESO che l'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 include tra le attività di interesse generale anche (lett. e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi" nonché (lett. f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" nonché (lett. i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato...";

CONSIDERATO che le attività di monitoraggio scientifico e di divulgazione ambientale sui ghiacciai del Parco dell'Adamello che l'Ente intende svolgere nel 2026 rientrano tra le suddette attività di interesse generale;

ATTESO altresì che l'art. 56 del Codice del Terzo Settore pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di verificare che il ricorso alle convenzioni risulti «più favorevole rispetto al ricorso al mercato» nei termini oggetto di approfondimento al paragrafo 4 del Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31.03.2021 n. 72;

CONSIDERATO che la realizzazione delle attività di monitoraggio scientifico e divulgazione ambientale sui ghiacciai del Parco dell'Adamello previste dall'Ente nell'anno 2026 mediante convenzione con l'Organizzazione di Volontariato Servizio Glaciologico Lombardo (SGL) realizza senza alcun dubbio la sopracitata condizione per almeno i seguenti motivi:

- SGL è una Organizzazione di Volontariato-ODV scientifica no-profit riconosciuta dal CAI e membro del Comitato Glaciologico Italiano e della CIPRA Italia. Scopi principali dell'ODV sono la ricerca e il monitoraggio in ambito glaciale alpino, la divulgazione al pubblico dei risultati scientifici raccolti, l'aggiornamento e la formazione degli operatori. SGL si pone come soggetto altamente qualificato, ben radicato sul territorio e provvisto di un'elevata capacità di coinvolgimento e motivazione anche presso le giovani generazioni;
- il rimborso delle spese vive sostenute costituisce indubbia minore spesa rispetto all'acquisizione di assimilabili servizi sul mercato;
- la partecipazione del volontariato nella realizzazione del progetto e delle attività ivi assegnate all'ente, garantisce un migliore e maggiore coinvolgimento sociale nell'ambito della conoscenza delle problematiche afferenti ai cambiamenti climatici in atto, anche in modo di giungere ad una maggiore attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza;

PRESO ATTO altresì che l'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione deve transitare nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate ai medesimi soggetti;

CONSIDERATO peraltro che, nel caso del progetto in oggetto e dell'attività da svolgersi, l'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo presenta specifica, riconosciuta, consolidata e indiscussa specializzazione nel settore dello studio e della ricerca sui ghiacciai, in assenza di altri enti del terzo settore operanti in tale ambito e che pertanto risulterebbe un inutile appesantimento dell'azione amministrativa in termini di economicità, di efficienza e di efficacia, l'avvio di un procedimento pubblico competitivo e comparativo;

TENUTO CONTO che l'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo, a seguito delle verifiche eseguite, presenta quindi tutti i requisiti sovraesposti;

RITENUTO pertanto di espletare alcune attività di monitoraggio scientifico e divulgazione ambientale sui ghiacciai del Parco dell'Adamello previste dall'Ente nell'anno 2026 mediante attivazione di convenzione ex art. 56 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 c.d. "Codice del Terzo settore" con Associazione del Terzo Settore Servizio Glaciologico Lombardo (SGL) con sede in La Valletta Brianza (LC);

VISTA la Convenzione predisposta dal Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente, unita in schema al presente atto ed in continuità con quanto in precedenza svolto;

EVIDENZIATO che la convenzione prevede:

- a) che all'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo ODV con sede in La Valletta Brianza (LC) sia riconosciuto un rimborso spese nella misura massima di € 4.800,00 per spese effettivamente sostenute e documentate nell'anno 2026, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, tra cui gli oneri assicurativi di cui all'articolo 18 del d. lgs. n. 117/2017;
- b) disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nel pieno rispetto dei diritti e della dignità dei cittadini che potrebbero di volta in volta essere coinvolti nello svolgimento delle attività poste in convenzione;
- c) che la durata del rapporto convenzionale abbia decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e termine il 31/12/2026;
- d) in dettaglio, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario e il numero dei volontari impegnati;
- e) le modalità di coordinamento dei volontari con il Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
- f) le modalità di risoluzione del rapporto e le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché la verifica dei reciproci adempimenti;

APPURATO che la spesa massima di € 4.800,00 di cui sopra trova il suo finanziamento nel capitolo di PEG n. 1787/3 "Programma di attività ambiente ed ecologia - trasferimenti a associazioni" che presenta la sufficiente disponibilità;

SPECIFICATO che le somme che l'ente erogherà si configurano quale mero rimborso delle spese sostenute dall'organismo nel contesto di un rapporto con l'associazione di volontariato fondato sul c.d. principio di sussidiarietà orizzontale e non in base ad un rapporto negoziale riconducibile alla nozione di appalto di cui all'art. 1655 del Codice Civile e che, perciò, non sussiste il presupposto per l'applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO che saranno assolti gli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" artt. 23 e 26;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

- 1.** di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2.** di approvare l'espletamento delle attività di monitoraggio scientifico e di divulgazione ambientale sui ghiacciai del Parco dell'Adamello che l'Ente intende svolgere nel 2026 in collaborazione (convenzione art. 56 D. Lgs. 117/2017 c.d. "Codice del Terzo settore") con l'Organizzazione di Volontariato Servizio Glaciologico Lombardo con sede in La Valletta Brianza (LC), alle condizioni tutte citate in preambolo;
- 3.** di approvare la convenzione, unita in schema al presente atto quale parte integrante e sostanziale, regolamentante i rapporti intercorrenti tra l'Ente e l'Associazione di che trattasi;
- 4.** di dare atto che il Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente, deputato alla firma della convenzione de qua, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'ente ai sensi dell'art.107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, al momento della sottoscrizione potrà apportare modifiche, non sostanziali e non in contrasto con la volontà espressa nel presente atto, allo schema di convenzione suddetta, al fine di meglio adeguarlo a quanto stabilito nel d. lgs. n. 117/2017, c.d. Codice del Terzo settore;

- 5.** di rimborsare le spese sostenute per l'attuazione delle attività convenzionate nell'anno 2026 sino all'importo massimo di € 4.800,00 impegnando detta spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, così come rappresentato nella sottostante tabella:

Missione	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	04	UEB	0905104
Creditore				Associazione Servizio Glaciologico Lombardo ODV - La Valletta Brianza (LC)					
Codice fiscale				02224290961					
Oggetto/Causale				Attuazione in convenzione di attività in ambito glaciologico nell'anno 2026					
Importo				€ 4.800,00					

- 6.** di imputare la spesa di € 4.800,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2026	1.04.04.01.001	1787/3 "Programma di attività ambiente ed ecologia - trasferimenti a associazioni"	€ 4.800,00

- 7.** di comunicare all'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo ODV con sede in La Valletta Brianza (LC), l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8.** di incaricare il Servizio Segreteria alla mera registrazione della convenzione nella raccolta delle scritture private dell'Ente, una volta sottoscritta dalle parti;
- 9.** di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" artt. 23 e 26;
- 10.** di dare atto che le somme che l'ente erogherà si configurano quale mero rimborso delle spese sostenute dall'organismo nel contesto di un rapporto con l'associazione di volontariato fondato sul c.d. principio di sussidiarietà orizzontale e non in base ad un rapporto negoziale riconducibile alla nozione di appalto di cui all'art. 1655 del Codice Civile e che, perciò, non sussiste il presupposto per l'applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 tracciabilità dei flussi finanziari;
- 11.** di dare atto che la convenzione che si andrà a sottoscrivere scadrà in data 31.12.2026;
- 12.** di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di

regolarità contabile e dell'assolvimento delle forme contrattuali prescritte dalla normativa in materia;

- 13.** di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
GUIDO PIETRO CALVI / InfoCert S.p.A.